

## **RIFORMA CARTABIA**

### *Le novità nel processo penale*

#### **1) LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE**

- Introduzione nel c.p.p. degli **artt. 110, 111 bis e 111 ter** che impongono il deposito, la formazione e la raccolta di atti e documenti processuali in via telematica;
- Modifica dell'**art.148 c.p.p.**, prevedendo modalità di notifica telematiche e la facoltà di eleggere domicilio per le notificazioni all'imputato/indagato presso un recapito telematico;
- Possibilità di registrazione audiovisiva degli interrogatori e la partecipazione alle udienze dibattimentali e non a distanza tramite collegamento da remoto.

#### **2) INDAGINI PRELIMINARI**

Modifica della durata massima delle indagini nei seguenti termini, prorogabili una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi:

- Sei mesi per le contravvenzioni;
- Un anno e sei mesi per alcuni delitti di particolare gravità, previsti dall'art. 407, comma 2 c.p.p.;
- Un anno, per tutti gli altri delitti.

**Chiusura delle indagini preliminari:** il Pubblico Ministero potrà avanzare richiesta di archiviazione “*quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna*”.

### 3) CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

Estensione del novero dei reati previsti dall'**art. 550, comma 2, c.p.p.**, con la citazione diretta a giudizio ora prevista anche per:

- *Fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione* come i delitti di oltraggio a magistrato in udienza, di esercizio abusivo di una professione, etc;
- *Fattispecie di reato contro l'Ordine Pubblico* come il delitto di istigazione a delinquere;
- *Fattispecie di reato contro la fede pubblica* come i delitti di indebito utilizzo e contraffazione di carte di credito e di pagamento, di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, di possesso di segni distintivi contraffatti;
- *Fattispecie di reato contro la moralità* come il delitto di atti osceni;
- *Fattispecie di reato contro la persona* come i delitti di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, di violazione di domicilio anche quando commessa da un pubblico ufficiale;
- *Fattispecie di reato contro il patrimonio* come i delitti di truffa anche ai danni dell'assicurazione, di appropriazione indebita; nonché per altri reati previsti da leggi speciali.

### 4) UDIENZA PRELIMINARE

Modifica del canone di giudizio che deve guidare il Giudice dell'Udienza Preliminare: la pronuncia di una **sentenza di non luogo a procedere** dovrà intervenire "**quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna**".

## 5) ASSENZA DELL'IMPUTATO

Nell'ipotesi in cui:

- L'imputato sia **certamente** a conoscenza del procedimento e scelga **consapevolmente** di non partecipare, il procedimento prosegue;
- L'imputato **non sia a conoscenza** del procedimento, il giudice dovrà emettere *sentenza di non doversi procedere* contenente l'ordine di ricerca dell'imputato per il tempo di prescrizione del reato. Nell'ipotesi in cui l'imputato sia **rintracciato** dalla Polizia Giudiziaria, la sentenza verrà revocata, con contestuale riapertura del procedimento; altrimenti, la sentenza, decorso il termine, diverrà definitiva e il procedimento si chiuderà definitivamente.

## 6) NUOVA UDIENZA FILTRO

Per i **procedimenti con citazione diretta a giudizio**, viene introdotto l'**art. 544 bis c.p.p.** che prevede una **nuova udienza predibattimentale**, con funzione di filtro, da celebrarsi in camera di consiglio avanti ad un giudice diverso da quello del dibattimento: anche in questo caso, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere se **“gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”**.

## 7) MODIFICHE AL DIBATTIMENTO

La riforma introduce:

- Tempestiva calendarizzazione di tutte le udienze con l'indicazione delle attività che verranno svolte;

- Partecipazione a distanza alle udienze con il consenso delle parti;
- Illustrazione delle fonti di prova con esclusivo riguardo ai profili di ammissibilità;
- Aggiunta della registrazione audiovisiva;
- Deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche.

## 8) COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Il termine per la costituzione di parte civile coincide, a pena di decadenza, con l'accertamento della costituzione delle parti **ex art. 420 c.p.p.** all'udienza preliminare, senza poter attendere, quindi, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

## 9) PATTEGGIAMENTO

Modifica degli **effetti premiali** ed extrapenali del patteggiamento:

- Sia per il **patteggiamento tradizionale**, che per il c.d. "**patteggiamento allargato**", l'accordo con l'accusa potrà "estendersi alla confisca facoltativa" nonché "alla determinazione dei beni specifici e dell'importo" da assoggettare a vincolo reale;
- Per il solo **patteggiamento allargato** l'accordo potrà riguardare le "pene accessorie" e la "loro durata";
- Infine, la **sentenza di patteggiamento** non avrà più efficacia né potrà essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile.

## 10) GIUDIZIO ABBREVIATO

- Quando la richiesta è subordinata ad un'integrazione probatoria, dovrà essere accolta *“se il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale”*;
- Allo sconto di pena di un terzo si aggiunge un'ulteriore riduzione di un sesto della pena, applicata dal giudice dell'esecuzione in ipotesi di **rinuncia all'impugnazione della sentenza di condanna** da parte dell'imputato.

## 11) GIUDIZIO IMMEDIATO

Ampliamento della possibilità di accedere a riti premiali in ipotesi di **giudizio immediato**:

- Se la richiesta di **giudizio abbreviato condizionato non viene accolta**, l'imputato potrà richiedere, in via alternativa
  - Il rito abbreviato secco
  - Il patteggiamento
  - Oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova;
- Se la richiesta di **patteggiamento non viene accolta**, l'imputato potrà ulteriormente richiedere
  - Il rito abbreviato
  - O la sospensione del procedimento con messa alla prova.

## 12) PROCEDIMENTO PER DECRETO

La disciplina del **decreto penale di condanna** viene arricchita con una revisione dell'effetto estintivo del reato per decorso del tempo **ex art. 460, comma 5 c.p.p.**, che viene subordinato al pagamento della pena pecuniaria irrogata con il decreto.

Ancora, il Decreto introduce la possibilità per l'imputato di pagare la pena pecuniaria entro quindici giorni beneficiando della **riduzione di un quinto se rinuncia all'opposizione al decreto**.

## 13) LA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

L'applicazione dell'istituto di cui all'**art. 131 bis c.p.** viene calibrato sul **minimo edittale della pena** e non più sul massimo edittale: la tenuità del fatto potrà essere applicata a tutti i reati puniti con pena detentiva **non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria**.

## 14) MESSA ALLA PROVA

La sospensione del procedimento con **messa alla prova ex art. 168 bis c.p.** potrà essere proposta anche dal **Pubblico Ministero** a seguito della chiusura delle indagini preliminari con la possibilità per l'indagato di accettare il rito nel termine di venti giorni.

## 15) GIUDIZIO DI APPELLO

Per il giudizio di appello:

- Introduzione di diverse ipotesi di inappellabilità delle sentenze di condanna, a titolo esemplificativo, alla sola pena dell'ammenda o alla pena pecuniaria;

- Previsione come regola della trattazione dell'udienza in camera di consiglio, salvo richiesta dell'appellante da presentarsi entro quindici giorni dall'udienza;
- Introduzione dell'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi.

## 16) GIUDIZI DI CASSAZIONE

Per il giudizio di Cassazione:

- Previsione di un contraddittorio unicamente cartolare, salvo specifiche richieste delle parti o della stessa Suprema Corte;
- Introduzione della possibilità per l'imputato di chiedere alla Corte di *“adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo”*.

## 17) IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

- La mancata definizione del giudizio, entro due anni per quello di appello ed entro un anno per quello di cassazione, è causa di improcedibilità dell'azione penale. Tali termini possono essere prorogati rispettivamente per un anno e per sei mesi in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare;
- La declaratoria di improcedibilità dell'azione penale non ha luogo nel caso in cui l'imputato chieda comunque la prosecuzione del processo.

## 18) LA PROCEDIBILITÀ A QUERELA

Sono procedibili a querela:

- lesioni personali stradali, salvo che ricorrano circostanze aggravanti;
- i reati di sequestro di persona, di violenza privata, furto, di turbativa violenta di cose immobili e di danneggiamento, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità;
- il reato di violazione di domicilio, salvo che il fatto sia commesso con violenza sulle cose o sulle persone.

Viene espressamente prevista la **remissione tacita di querela** in caso di **ingiustificata assenza del querelante** all'udienza in cui lo stesso sia citato come testimone.

## 19) PENE DETENTIVE BREVI

Abolizione della semidetenzione e della libertà vigilata, pertanto, il giudice potrà sostituire la pena detentiva breve:

- In ipotesi di condanna a pena detentiva entro i quattro anni, con la semilibertà e la detenzione domiciliare;
- In ipotesi di condanna a pena detentiva entro i tre anni, con il lavoro di pubblica utilità;
- In ipotesi di condanna a pena detentiva entro un anno, con la pena pecuniaria.